

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL
COMUNE DI BRESCIA IN DATA ***
N. *****

PATTO DI COLLABORAZIONE

per la realizzazione e la gestione di un orto solidale didattico e terapeutico in loc. S. Anna denominato “*Il brolo di S. Anna*”- anni 2022-2027.

In Brescia, addì

tra

COMUNE DI BRESCIA

(di seguito “Ente”), nella persona del dott. Agr. Graziano Lazzaroni, non in proprio ma in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Verde Parchi e Reticolo Idrico nonché Responsabile Unico del Procedimento, domiciliato per le funzioni presso la sede comunale di Piazza della Loggia n. 1, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177

e

L'ASSOCIAZIONE AUSER – INSIEME OLTREMELLA

(di seguito “Associazione/Attuatore”), rappresentata dal presidente ***** domiciliato per le funzioni presso la sede in Brescia *****

Codice fiscale ***** e Partita I.V.A.: *****

Premesso:

- che l’art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l’art 3 del d.lgs. n. 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell’Amministrazione comunale;
- che la suddetta Associazione può identificarsi nei “cittadini attivi” di cui all’art 2 c.1 lett. c) del Regolamento comunale sopra richiamato, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un patto di collaborazione, ai sensi dell’art. 5 del suddetto Regolamento comunale;
- che il Comune di Brescia è proprietario di aree agricole che sono state concesse per la gran parte all’Istituto agrario Statale Pastori con comodato per la realizzazione di un progetto di agricoltura periurbana sostenibile, mentre risultano alcuni appezzamenti agricoli prossimi all’urbanizzato attualmente non gestiti;
- che l’Amministrazione ha interesse affinché dette aree agricole residuali prossime all’urbanizzato e non affidate all’Istituto Pastori, vengano utilizzate in modo sostenibile e siano a disposizione dei cittadini per progetti di agricoltura urbana con risvolti sociali e didattici;

- che in data 11.10.2022 Prot. n. 317857 è pervenuta la richiesta AUSER – INSIEME OLTREMELLA, accompagnata da una scheda progettuale, di formalizzare un patto di collaborazione, finalizzato alla possibilità di realizzare e gestire un orto solidale didattico e terapeutico in loc. S. Anna denominato “Il brolo di S. Anna” situato tra via Cucca e Via Arimanno;

- che in data 22.11.2022 Prot. n. 362199 l’AUSER -INSIEME OLTREMELLA ha fatto pervenire la documentazione integrativa richiesta dall’ufficio a supporto dell’istanza sopra richiamata;

Tutto ciò premesso

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto, obiettivi ed azioni del Patto di Collaborazione

- 1 Il presente patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Brescia, Settore Verde Parchi e Reticolo Idrico e l’Associazione AUSER Insieme Oltremella, costituiti dai soggetti sopra indicati, per la realizzazione e la gestione di un orto solidale didattico e terapeutico in loc. S. Anna denominato “Il brolo di S. Anna” sulle aree individuate al Fg. 57, part. 116 e Fg. 79, part. 498/parte.
- 2 Il progetto prevede la realizzazione di un orto solidale didattico e terapeutico sulla superficie di circa 1/3 dell’intero lotto nella parte prossima alle scuole (lato est del lotto), proponendo un modello produttivo in chiave solidale e di gestione sostenibile a favore della comunità del quartiere, coinvolgendo associazioni, scuole e altri soggetti come da lettere di sostegno all’iniziativa allegate alla domanda e coinvolgendo i servizi sociali del Comune; la restante parte del lotto sarà mantenuta a prato stabile polifita. Il progetto prevede inoltre il posizionamento di casetta in legno prefabbricata quale ricovero/ripostiglio attrezzi agricoli, cisterna interrata per accumulo acqua a fini irrigui, recinzione leggera anti intrusione oltre a WC chimico se necessario. Tali strutture dovranno essere conformi ai disposti del D.M. 2 marzo 2018 “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222” del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre che conformi ai vincoli di tutela paesaggistica esistenti sull’area (D.M. 15/12/1959 Collina di S. Anna, D.P.R. 13.02.2022 n. 31). Tali strutture dovranno essere rimosse, con il ripristino dello stato dei luoghi alla conclusione del patto.
- 3 Le attività dovranno svolgersi attraverso una programmazione dei singoli interventi da condividere, sia nelle tempistiche che nelle modalità operative, con il Comune, richiedendo le relative autorizzazioni ove necessarie. In particolare, ci si riferisce ai miglioramenti fondiari, quali a titolo esemplificativo: la modifica dell’ordinamento colturale, dei canali irrigui e delle modalità irrigue, alla posa di piante da frutto permanenti o siepi che modificano l’aspetto del fondo, ecc.

Art. 2 – Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

1. Il presente patto di collaborazione avrà una durata per gli 2023-2027, decorrenti dalla data di firma del presente atto, con possibilità di rinnovo da stabilire previo nuovo accordo tra le parti. In tal caso il rinnovo potrà avvenire attraverso uno scambio di comunicazioni scritte tra le parti a mezzo posta elettronica certificata. È vietato il rinnovo tacito del Patto.
2. È onere del soggetto attuatore dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

3. In qualsiasi caso di interruzione anticipata del presente Patto, l'Attuatore si impegna a dare l'assistenza che l'Ente potrà richiedere per operare un ordinato passaggio di consegne.
4. L'Ente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente Patto per motivate ragioni di pubblico interesse anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione all'Attuatore con preavviso di almeno 30 giorni.
5. Costituiscono in ogni caso cause di cessazione anticipata del presente Patto:
 - a) l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto e comunque della disciplina contenuta nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 78 del 28.7.2016;
 - b) la cura e la gestione delle attività da parte di soggetto attuatore diversi rispetto a quelli firmatari del presente Patto e diversi dalle Associazioni/cittadini attivi di cui il soggetto attuatore ha dichiarato di avvalersi.
6. Parimenti il soggetto attuatore ha facoltà di recedere dal presente Patto previo preavviso di almeno 30 giorni.
7. Al termine della collaborazione, qualsiasi sia l'ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso), per l'attività eseguita il soggetto attuatore non potranno richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo al di fuori del vantaggio economico riconosciuto ai sensi del successivo art. 3, comma 3, lettera c).
8. L'eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste nel Progetto da parte di altre associazioni/cittadini attivi - diverse e ulteriori rispetto a quelle già considerate in premessa - deve essere previamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione comunale. Le predette associazioni, così come singole cittadine e singoli cittadini potranno essere esclusi dalla partecipazione al Patto:
 - a) per l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
 - b) per l'inosservanza della disciplina contenuta nel Regolamento comunale sopra richiamato;
 - c) qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, qualora non posseggano i requisiti di moralità ed affidabilità, qualora abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
9. Alla scadenza della collaborazione sarà cura dell'Attuatore la rimozione delle infrastrutture realizzate ed il ripristino delle aree nello stato di consegna.

Art. 3 – Modalità d'azione, reciproci compiti e impegni

1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del Patto, conformando la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, con particolare attenzione alla fruibilità in sicurezza dell'area verde.
2. Al fine di perseguire l'obiettivo di cura, gestione condivisa-e presidio, l'Associazione:

- a) provvede alla realizzazione dell'orto e delle infrastrutture necessarie, come da scheda progettuale presentata;
 - b) provvede alla gestione condivisa dell'orto ed ai regolari sfalci del prato o al miglioramento agronomico del fondo, con le realtà sociali che aderiscono all'iniziativa anche coinvolgendo le realtà agricole locali;
 - c) utilizza le acque afferenti al fondo a mezzo dell'uso dell'acqua del Consorzio della Roggia Uruga, mantenendo i canali irrigui;
 - d) segnala al Comune eventuali criticità strutturali dei percorsi, dissesti, necessità di protezioni, usi impropri degli stessi e dell'area fruita ecc.;
 - e) durante le attività di manutenzione promuove il rispetto della natura e i conseguenti comportamenti da tenere nella frequentazione delle aree naturali;
 - f) coordina con il Comune le azioni per evitare e prevenire le eventuali interferenze tra le proprie attività ed eventuali interventi del Comune;
3. Il Comune collaborerà:
- a) concedendo in uso gratuito, le aree agricole comunali individuate al Fg. 57, part. 116 e Fg. 79, part. 498/parte riportate nella cartografia allegata;
 - b) offrendo la disponibilità a partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento delle associazioni coinvolte finalizzato alla gestione del progetto, del Responsabile del Settore Verde, parchi e reticolo idrico, o suo delegato;
 - c) offrendo il supporto tecnico con l'individuazione di un dipendente del Comune a cui far riferimento per concordare gli interventi;
 - d) riconoscendo all'Associazione un rimborso spese di € 3.000,00 (di cui 2.000,00 nel 2023 e successivamente di € 250,00 per ciascun anno 2024-2025-2026-2027), da erogare con cadenza annuale, a consuntivo, previa presentazione di idonea documentazione fiscale attestante l'avvenuta spesa, per l'acquisto di materiali, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI), e quant'altro fosse necessario per la realizzazione delle attività oggetto del patto.

Art. 4 – Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani

Il patto si pone l'obiettivo di valorizzare e gestire un'area attualmente non gestita per consentirne di migliorare l'utilizzo collettivo da parte dei cittadini per finalità di autoproduzione agricola, didattica, sociale anche con soggetti in condizione di disagio.

Art. 5 – Strumenti di coordinamento

Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dello stato di attuazione del Patto, l'Associazione individuerà al proprio interno un unico referente (supervisore) ed un eventuale sostituto, che si interfacerà con l'Ente. In capo al supervisore sussiste l'obbligo di verificare il rispetto degli oneri legati alla sicurezza dei propri operatori nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto.

Art. 6 – Responsabilità, danni e garanzie

1. La realizzazione di interventi di gestione avverrà nel rispetto delle vigenti norme in materia di requisiti e qualità degli operatori economici e dei vigenti obblighi in materia assicurativa e di sicurezza. La spesa per l'assolvimento ai predetti obblighi è a carico della Associazione.
2. Nella conduzione dell'orto, l'Associazione dovrà rispettare i disposti dal Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci PAN di cui al D. Lgs. 150 del 14 agosto 2012 e successivo Decreto 22 gennaio 2014;
3. L'Associazione, a propria cura e spese, deve presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi limitatamente alle attività statutarie oltre a quelle di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni di cui al presente patto, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
4. L'Associazione risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. L'Ente è sollevato da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L'Associazione nello svolgimento della sua attività, dovrà utilizzare materiali possibilmente biodegradabili e non pericolosi per la fauna.
6. L'Associazione, inoltre, ai fini degli obblighi in materia di sicurezza per i propri affiliati e/o operatori che operino per essa nell'adempimento del presente patto di collaborazione garantisce che i medesimi saranno forniti dei necessari dispositivi individuali di prevenzione (DPI) e rimane responsabile per la loro incolumità.
7. L'Associazione, dovrà versare una cauzione dell'importo di € 1.000,00, preventivamente al posizionamento delle strutture sul fondo come richiamato all'art. 1 comma 2, che verrà svincolata a ripristino avvenuto e alla conclusione del presente patto.
8. L'Associazione nello svolgimento delle attività previste dal patto sarà responsabile a livello tecnico e normativo della coltivazione, distribuzione o trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti dall'orto.

Art. 7 – Occupazione suolo pubblico

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera k) del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. canone unico patrimoniale) ed ai sensi dell'art. 15 comma 2 lett. a) del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, il Comune concede in uso gratuito, l'area individuata catastalmente nelle particelle n. al Fg. 57, part. 116 e Fg. 79, part. 498/parte, come da cartografia allegata.
2. La concessione di cui al presente articolo non esclude l'utilizzo condiviso delle aree da parte di altre associazioni che aderiscono al progetto, concordando le attività con il capofila sottoscrittore del patto.

Art. 8 - Pubblicità, monitoraggio e rendicontazione

- 1 Dopo l'approvazione del presente Patto da parte della Giunta comunale, allo stesso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Brescia per 7 (sette) giorni ed all'albo pretorio online anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti, come disciplinato all'art. 10 del Regolamento comunale sopra richiamato.

- 2 Sarà data pubblicità del patto a mezzo di idoneo strumento divulgativo (conferenza stampa, comunicato ecc.).
- 3 Con cadenza annuale, in sede di rendicontazione delle spese, l'Associazione dovrà produrre e trasmettere all'Ente un report riguardante le attività manutentive eseguite nel corso dell'anno e le risorse umane impiegate con relativa rendicontazione contabile delle spese sostenute e richieste a rimborso.
- 4 Durante l'intera durata di vigenza del presente Patto, l'Ente verificherà la correttezza delle attività previste ed eseguite nell'ambito del presente accordo. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai principi generali sanciti dall'art 19 c. 3 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Art. 9 – Modifiche agli interventi concordati

Eventuali modifiche agli interventi o alle modalità di esecuzione degli stessi dovranno essere preventivamente condivise con il Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico che li autorizzerà con nota scritta.

Art. 10 – Controversie

1. Nel caso di insorgenza di eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente Patto, le Parti si impegnano a prediligere la composizione bonaria delle stesse, attraverso forme di conciliazione con il Dirigente dell'Area Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile.
2. Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una composizione bonaria delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello di Brescia.

Art. 11 – Conclusione anticipata e penali

1. Nel caso in cui l'Associazione e/o il Comune concludessero anticipatamente il presente accordo di adesione nulla avranno da pretendere reciprocamente in merito alla valorizzazione dei lavori eseguiti o all'uso concesso.
2. Stante l'inesistenza di danni, anche in caso di parziale esecuzione delle attività, non sono previste penali.

Art. 12 – Trattamento dei dati e informativa Privacy

Nell'ambito dell'esecuzione del presente Patto, le Parti provvedono al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Nello specifico si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto protocollogenerale@pec.comune.brescia.it;
- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it;
- il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la LTA Srl con sede a Roma in Via della Conciliazione n.10
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Brescia;
- i dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti terzi;
- il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto;

- il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo legale;
- in relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
- il trattamento dei dati è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
- in relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
- gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
- Il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;

Vengono trattate le seguenti categorie di dati:

- categoria: dati identificativi delle persone (es: nome, cognome, data e luogo di nascita, CF);
finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
- categoria: dati bancari/patrimoniali/finanziari/economici;
finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione.
- I dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: Anac, Osservatorio Regionale, Regione Lombardia, Agenzia delle Entrate, Provincia e Uffici giudiziari;
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone, nemmeno la profilazione, fatto salvo l'utilizzo dei cookies come specificato all'interno del sito internet del Comune;
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti e, comunque, al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa;
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione:
 - può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del servizio;
 - può comportare il rigetto dell'istanza presentata;
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Ga-

rante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg.UE 2016/679;

- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone.

Art. 13 – Oneri fiscali e di registrazione

- 1 Il presente Patto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del d.lgs. n. 117/2017, del DPR 642/1972 all. B art. 27 bis).
- 2 Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 14 – Disposizioni conclusive

- 1 Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Graziano Lazzaroni dirigente Responsabile del Settore Verde Parchi e Reticolo Idrico del Comune di Brescia.
- 2 Il presente Patto di collaborazione non ha finalità di lucro; l'attività svolta dal soggetto attuatore non comporta in alcun modo la costituzione di rapporto di lavoro con il Comune né di committenza dal Comune al soggetto attuatore.
- 3 Per tutto quanto non previsto dal presente Patto, si rimanda al "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, e alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Allegati: cartografia con individuazione delle aree

Per il Comune di Brescia

Il Responsabile del Settore Verde Parchi e Reticolo Idrico

Per l'Associazione *****

Il Presidente

Sig. *****
